

Corte di appello di Catanzaro, Sez. Lav., sentenza 18 gennaio 2023 – Rel. Murgida – V. G. (Avv. Tesoriere) c. C. M. (Avv.ti Gallo)

Accertamento della prestazione di lavoro subordinato – Part-time – Volontà negoziale del lavoratore

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con ricorso del 16.11.2017 al tribunale di Crotone, V.G. ha dedotto di aver lavorato dall'11.6.2012 al 9.5.2017 alle dipendenze di C.M., come commessa addetta alla vendita nella gioielleria omissis di cui egli è titolare. Ha lamentato di essere stata formalmente assunta solo dal novembre 2016, seppure con contratto part time, ma di aver sempre lavorato full time senza percepire, peraltro, alcuna retribuzione sino al 31.12.2015. Ha perciò rivendicato il differenziale retributivo maturato anche nel successivo periodo, tra il gennaio e l'ottobre 2016, in cui le erano stati corrisposti solo 100 Euro alla settimana e, altresì, nell'ultimo periodo in cui non era stata inquadrata correttamente in base alle mansioni di fatto svolte. Ha perciò chiesto il pagamento di complessivi 122.197,47 Euro.

2. Il tribunale ha accolto parzialmente il ricorso. Le ha accordato il t.f.r. maturato nel periodo coperto dalla regolare assunzione oltre all'importo delle retribuzioni per i mesi da marzo a maggio 2017, risultante dai conteggi di parte, per cui la ricorrente aveva già ottenuto l'emissione di diffida accertativa. Ha invece respinto la "domanda di accertamento del rapporto di lavoro subordinato per il periodo 2012 - 2016" e le connesse rivendicazioni salariali, perché: a) ha ritenuto insufficienti a darne prova "le sole dichiarazioni dei testi di parte ricorrente", in quanto "non sono precise e soprattutto non sono univocamente riferibili" a quel periodo, "considerato le testimonianze di segno contrario dei testi di parte resistente"; b) ha comunque valutato mancante la prova della "prestazione di lavoro subordinato" siccome desumibile dagli "indici sintomatici"; c) ha escluso di poter "trarre elementi di prova" dal provvedimento con cui il medesimo tribunale, nell'accogliere l'impugnativa di licenziamento della ricorrente, ha sì ritenuto che il suo rapporto di lavoro alle dipendenze del convenuto abbia avuto inizio nel 2012, ma ciò "al solo fine di considerare applicabile o meno la disciplina c.d. Fornero". Ha compensato per metà le spese di lite che, per il resto, ha posto a carico del resistente.

3. La ricorrente appella la sentenza perché addebita al tribunale l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie in merito al rapporto di lavoro subordinato che pone a

fondamento delle sue rivendicazioni economiche. Lamenta la sottovalutazione tanto dei suoi testimoni, che "concordemente" confermano come lei abbia iniziato a lavorare a "giugno 2012", tanto della decisione assunta "nel giudizio Fornero" e "passata in giudicato", che, al fine di determinare l'indennità liquidata in suo favore, ha accertato l'esistenza di un rapporto lavorativo di "cinque anni". Imputa altresì al tribunale di aver trascurato quanto controparte aveva ammesso in ordine al fatto che essa, ancor prima di essere regolarizzata, aveva iniziato a lavorare nel 2015. Chiede, pertanto, la condanna dell'appellato al pagamento della somma complessiva risultante dai "conteggi allegati" e "mai contestati".

4. Nella resistenza dell'appellato che ha chiesto il rigetto dell'impugnazione assumendola infondata, il Collegio ha sentito i difensori comparsi e ha deciso come da separato dispositivo.

5. L'appello è fondato.

8. L'appellante ha ragione a lamentarsi di come il tribunale, da un canto, abbia svalutato le risultanze testimoniali e, d'altro canto, abbia trascurato la prova desumibile dal provvedimento con cui aveva annullato il suo licenziamento. La loro unitaria considerazione, infatti, si rivela capace di confermare gli assunti temporali che supportano le rivendicazioni attoree.

9. Ed invero, a differenza di quanto ritiene la gravata sentenza, le deposizioni delle tre testimoni addotte dalla ricorrente sono precise e riferibili alle prestazioni lavorative che essa sostiene di aver reso prima di essere formalmente assunta dal convenuto. Le testimonianze hanno infatti confermato la prima circostanza su cui sono state interrogate, relativa allo svolgimento, da parte della ricorrente, delle mansioni di addetta alla vendita, "dall'1.6.2012 al marzo 2017". E hanno poi descritto le concrete e routinarie modalità di esecuzione della prestazione senza circoscriverle ad un determinato segmento temporale, magari coincidente con quello successivo alla formale assunzione della lavoratrice, ma le hanno riferite indifferentemente a tutto quel periodo. Le loro dichiarazioni confortano gli assunti attorei perché provengono da persone che ben conoscevano l'appellante (V.K. è sua sorella, I.J. e L.M. sono clienti della gioielleria), sono costanti e lineari (non essendo inficiate da contraddizioni), sono precise (nella descrizione delle circostanze e delle motivazioni degli accessi dei testimoni al negozio) e si riscontrano reciprocamente sugli aspetti essenziali della controversia: ossia, sull'antioriorità dell'esordio del rapporto lavorativo rispetto alla sua formalizzazione e sulla durata oraria della giornata lavorativa della ricorrente, oltre che sulle sue mansioni di commessa addetta alla vendita.

10. Inoltre, la prova della durata quinquennale della prestazione lavorativa ben può desumersi dal provvedimento giudiziale con cui lo stesso tribunale si è pronunciato sull'impugnativa di licenziamento promossa dalla lavoratrice. Di quella durata il tribunale ha dato atto non solo al fine, esclusivamente processuale, della scelta del rito applicabile, ma anche allo scopo di quantificare l'indennità risarcitoria che ha accordato alla lavoratrice: in applicazione dell'art. 8 della L. n. 604 del 1966, ha espressamente valorizzato, nella valutazione complessiva dei criteri ivi previsti, la "durata del rapporto di lavoro" e ha perciò dato atto che essa è pari a "5 anni", avendo accertato, mediante "istruttoria orale", che la ricorrente "cominciò a prestare la propria attività lavorativa presso il negozio Aurum di C.M. nel giugno 2012".

11. La definitività dell'accertamento compiuto in ordine alla soluzione di una questione di fatto relativa ad un punto fondamentale che è comune ad entrambe le cause (ossia alla durata del rapporto di lavoro intercorso tra le medesime parti) ne preclude il riesame, stante l'effetto vincolante del giudicato.

12. Ma se anche si volesse escludere l'idoneità al giudicato dell'anzidetta statuizione, reputandola incidentale, si dovrebbe comunque utilizzarla come elemento di riscontro alle testimonianze favorevoli alla ricorrente sul medesimo punto, in quanto insieme ad esse concorre a dar prova che il rapporto di lavoro era iniziato già a giugno del 2012.

13. Le contrarie indicazioni dei testimoni citati dal resistente, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, non si apprezzano idonee a confutare le sunteggiate risultanze probatorie perché si contraddicono. Ciò in quanto, mentre il teste C.F. ha riferito che la ricorrente, prima di essere "assunta a novembre del 2016", "frequentava il negozio" perché "era amica della moglie del C.", il teste P.P.T., che pur ha dichiarato di essere un assiduo frequentatore della gioielleria ("io vado al negozio due volte la settimana"), ha escluso di avervi mai visto la ricorrente prima che fosse assunta ("prima del 2016 non l'ho mai vista nel negozio").

14. Avuto riguardo all'identità delle mansioni che la ricorrente ha svolto all'interno della gioielleria - non essendo stato neppure allegato che esse siano mutate nel corso del tempo - non si condivide il dubbio del tribunale circa la loro natura subordinata. Non è invero plausibile che l'attività di commessa addetta alla vendita possa svolgersi in regime di autonomia. Tanto in ragione: dell'alienità dei mezzi e del risultato, rispetto alla prestazione resa; dell'inserimento della medesima prestazione all'interno di un contesto organizzativo altrui; della continuità pluriennale del rapporto; dell'intrinseca necessità dell'eterodirezione (con puntuali direttive almeno nella fase iniziale del rapporto) di prestazioni che sono elementari, ripetitive e predeterminate.

15. A ciò si aggiunga che la prestazione, proprio in quanto continuativa e coordinata, non potrebbe essere riconosciuta come prestazione di lavoro autonomo parasubordinato perché, in mancanza del contratto di lavoro a progetto *ratione temporis* necessario (ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. n. 276 del 2003), dovrebbe essere comunque qualificata come prestazione di lavoro subordinato, per effetto della automatica conversione *ope legis* (ai sensi dell'art. 69 dello stesso testo normativo).

16. L'onerosità della prestazione lavorativa resa dalla ricorrente anche prima di essere formalmente assunta si presume. Così come si presume che la prestazione sia stata resa a tempo pieno. Il datore di lavoro, che ne aveva l'onere, non ha infatti dimostrato che essa sia stata resa a titolo gratuito, né che la sua esecuzione sia stata pattuita, fin dalla costituzione del rapporto, a tempo parziale.

17. L'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo parziale non può reputarsi provata neppure per il periodo in cui l'assunzione dell'odierna appellante è stata formalizzata. Invero, il documento che il resistente ha all'uopo prodotto non è un contratto di lavoro part-time, bensì è la comunicazione telematica di assunzione che reca in calce la firma della sola lavoratrice e solo "per ricevuta". Non è dunque rinvenibile in essa una manifestazione di volontà negoziale della lavoratrice, perché quella sottoscrizione per ricevuta si attegga a mera dichiarazione di scienza che conferma la ricezione della denuncia medesima, indirizzata a terzi, e non anche l'accettazione della limitazione oraria che in quella denuncia è contenuta ("tipo orario: tempo parziale orizzontale; ore settimanali medie: 18").

18. Riconosciuti tanto l'esistenza del rapporto lavorativo per il periodo e con la durata oraria dedotti dalla ricorrente, tanto lo svolgimento delle mansioni di commessa addetta alla vendita, alle quali essa ha commisurate le sue pretese salariali, ne consegue la condanna dell'appellato a corrisponderle il differenziale retributivo che rivendica sulla base dei conteggi di parte.

19. La contestazione del quantum indicato in quei conteggi, siccome operata dal resistente, è invero generica, perché non si accompagna all'indicazione di specifici errori di calcolo che affliggono i conteggi richiamati in ricorso e ad esso allegati, né offre una differente quantificazione delle voci retributive indicate in quei conteggi. Il resistente si è infatti limitato, con formula che invero è di stile, a contestare "i conteggi depositati tanto in relazione al contratto collettivo utilizzato, quanto relativamente all'inquadramento, quanto nelle quantità di giorni ed ore": non ha quindi dedotto quale sia il diverso contratto collettivo da applicare, né quale sia l'inquadramento confacente alle mansioni della ricorrente e, per ciò che attiene ai giorni e alle ore di lavoro, si è richiamato ai dati della summenzionata denuncia di assunzione, erroneamente assumendo che essa sia idonea a fornire la prova dell'instaurazione

(quanto meno per un certo periodo di tempo) di un rapporto di lavoro a tempo parziale.

20. Le spese processuali seguono la soccombenza e, in considerazione del valore del decum e dei parametri dettati dal D.M. n. 147 del 2022, si liquidano come da dispositivo e con distrazione a favore del richiedente procurato attoreo.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da V.G., con ricorso depositato il 25.11.2021, avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n. 487/21, pubblicata in data 1.6.2021, così provvede:

1. Accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, condanna l'appellato a corrispondere all'appellante la somma di Euro 122.197,47 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 1.6.2017 al soddisfo;

2. Condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese di lite che distrae a favore del suo difensore e liquida in Euro 7.000 per il primo grado e in Euro 5.000 per il secondo, oltre accessori e rimborso forfettario di legge.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 12 gennaio 2023.

Depositata in Cancelleria il 18 gennaio 2023.